

«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

Premessa

La presente procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e **gestione delle segnalazioni** (“*whistleblowing*”) su informazioni, adeguatamente circostanziate, riferibili al Personale della Società Tecnologia Industriali & Ambientali spa (per brevità “TI&A” o “Società”) e/o di soggetti terzi relative a violazioni di leggi e regolamenti, del Codice Etico della Società, del Modello Organizzativo 231, nonché del sistema di regole e procedure vigenti.

La procedura è anche finalizzata a dare attuazione al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937 su “*la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. disciplina Whistleblowing)*”.

Per quanto qui non espressamente indicato, resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto Decreto che prevede, in sintesi:

- un regime di tutela verso specifiche categorie di soggetti che segnalano informazioni, acquisite nel contesto lavorativo, relative a violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’ente;
- misure di protezione, tra cui il divieto di ritorsioni, a tutela del Segnalante nonché dei Facilitatori, dei colleghi e dei parenti del segnalante e dei soggetti giuridici collegati al Segnalante;
- l’istituzione di canali di segnalazione interni all’ente (di cui uno di tipo informatico) per la trasmissione di Segnalazioni che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la tutela della riservatezza dell’identità del Segnalante, della Persona coinvolta e/o comunque menzionata nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione;
- oltre alla facoltà di sporgere denuncia all’autorità giudiziaria o contabile, la possibilità (qualora ricorra una delle condizioni previste all’art. 6, co. 1, del D.Lgs. 24/2023) di effettuare Segnalazioni esterne tramite il canale gestito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito “ANAC”), nonché di effettuare divulgazioni pubbliche (al ricorrere di una delle condizioni previste all’art. 15, co. 1, del D.Lgs. 24/2023), tramite la stampa o mezzi elettronici o di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- provvedimenti disciplinari nonché sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei casi previsti dagli artt. 16 e 21 del D.Lgs. 24/2023.

La Procedura è approvata dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali modifiche o integrazioni che dovessero rendersi necessarie saranno recepite con successiva delibera di CDA e prontamente comunicate ai Destinatari del presente documento.

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

1 Destinatari

Destinatari della Procedura sono:

- l'Assemblea dei Soci, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, i Revisori Legali, l'Organismo di Vigilanza,
- i dipendenti, gli ex dipendenti, i candidati a posizioni lavorative, i clienti, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto), i consulenti, i collaboratori,
- tutti coloro che, nello svolgimento della propria attività lavorativa presso la Società, sono in possesso di informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura.

Rientrano, tra i Destinatari, i soggetti fisici e giuridici, non ricompresi nelle precedenti categorie ma ai quali si applicano le misure di protezione previste dalla presente Procedura.

Quanto previsto nel presente documento si applica anche alle Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, come definite nella presente Procedura.

2 Scopo e Campo di applicazione

La Procedura ha lo scopo di disciplinare il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni, compresa l'archiviazione e la successiva cancellazione sia delle segnalazioni sia della documentazione a esse correlata, con le modalità indicate nel presente documento.

La Procedura si applica alla Società TI&A come indicato in Premessa.

Sono escluse dal campo di applicazione della Procedura le segnalazioni inerenti a contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a interessi di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne, nonché le segnalazioni la cui tutela è assicurata attraverso procedure e strumenti propri della fattispecie, già riconosciuti come adeguati dall'ordinamento, nazionale ed europeo.

3 Riferimenti normativi

- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300");

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

- La normativa cogente applicabile.

4 Descrizione del Processo e Responsabilità

4.1 Scopo e descrizione del processo

Per le Segnalazioni riguardanti la Società TI&A, responsabile del processo è l'Organismo di Vigilanza della Società (per brevità, "ODV"), ferme restando le responsabilità e le prerogative delle segnalazioni indirizzate agli altri organi della Società, incluse le denunce ex art. 2408 del Codice civile.

Al fine di dare seguito alle Segnalazioni, l'ODV, con il supporto, all'occorrenza dei diversi Responsabili di funzione o degli organi di controllo esterni (ad es. Collegio Sindacale), svolge i dovuti approfondimenti istruttori.

4.2 La trasmissione della Segnalazione

I Destinatari della presente Procedura che vengono a conoscenza di informazioni su violazioni sono tenuti a effettuare una Segnalazione attraverso i canali interni di seguito descritti.

Chiunque riceva una Segnalazione, in qualsiasi forma (orale o scritta), deve trasmetterla tempestivamente, e comunque entro 7 giorni dal suo ricevimento, all'Organismo di Vigilanza di riferimento attraverso i canali di segnalazione interni di seguito descritti, dando contestuale notizia della trasmissione al Segnalante (ove noto). È, altresì, tenuto a trasmettere l'originale della Segnalazione, inclusa eventuale documentazione di supporto, nonché l'evidenza della comunicazione al Segnalante dell'avvenuto inoltro della Segnalazione. Non può trattenere copia dell'originale e deve eliminare eventuali copie in formato digitale, astenendosi dall'intraprendere qualsiasi iniziativa autonoma di analisi e/o approfondimento. Lo stesso è tenuto alla riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e/o comunque menzionate nella Segnalazione, del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

La mancata comunicazione di una Segnalazione ricevuta nonché la violazione dell'obbligo di riservatezza costituiscono una violazione della Procedura e potranno comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari.

Le Segnalazioni possono essere trasmesse:

- via e-mail, all'indirizzo di posta elettronica: 231.organismodivigilanza@gmail.com;
- in forma orale, direttamente all'Organismo di Vigilanza della Società, con le garanzie di riservatezza previste dalla presente Procedura. In tal caso, previo consenso del Segnalante, il colloquio è documentato mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante sottoscrizione;

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

- utilizzando la cassetta delle lettere posta all'entrata degli uffici TI&A, in via Oreste Salomone 73, Milano. La cassetta è accessibile solo all'Organismo di Vigilanza che è responsabile delle verifiche periodiche;
- via posta ordinaria, presso la sede legale della società medesima, indirizzando la Segnalazione all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza della Società TI&A.

Eventuali Segnalazioni ad "altri" indirizzate, sono trasmesse, entro 7 giorni dal ricevimento, all'ODV che ha la facoltà di svolgere autonomi approfondimenti, direttamente o con il supporto di chi ha ricevuto la Segnalazione, su fatti e circostanze di rilevanza ai sensi del Modello 231.

4.3 La registrazione della Segnalazione

Tutte le Segnalazioni sono registrate su un file Excel opportunamente alimentato e custodito da ODV insieme a tutta la documentazione allegata, prodotta o acquisita.

Nell'ambito delle sue funzioni, ODV fornisce al Segnalante, tramite e-mail:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023.

Nello specifico, l'Organismo di Vigilanza, su base documentale, valuta:

- l'avvio della fase di istruttoria;
- per le "Segnalazioni relative a fatti rilevanti", la tempestiva informativa ai membri del Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, per le autonome valutazioni;
- la chiusura delle Segnalazioni, in quanto: i) generiche o non adeguatamente circostanziate; ii) palesemente infondate; iii) riferite a fatti e/o circostanze oggetto in passato di specifiche attività istruttorie già concluse, ove dalle preliminari verifiche svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessari ulteriori approfondimenti; iv) "circostanziate verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non emergono elementi tali da supportare l'avvio della successiva fase di istruttoria; v) "circostanziate non verificabili", per le quali, alla luce degli esiti delle preliminari verifiche svolte, non risulta possibile, sulla base degli strumenti di analisi a disposizione, svolgere ulteriori approfondimenti per verificare la fondatezza della Segnalazione.

Al fine di acquisire elementi informativi, l'Organismo di Vigilanza ha la facoltà di svolgere, anche direttamente, nel rispetto della normativa applicabile, approfondimenti tramite, ad esempio, formale convocazione e audizioni del Segnalante, del Segnalato e/o delle Persone coinvolte nella Segnalazione e/o comunque informate sui fatti, nonché richiedere ai suddetti soggetti la produzione di relazioni

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

aggiuntive. In caso di necessità, l'ODV potrà avvalersi di esperti anche esterni alla Società per i dovuti approfondimenti.

Nel caso in cui la Segnalazione riguardi uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale o lo stesso Organismo di Vigilanza, l'Organismo di Vigilanza informa il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Collegio Sindacale per la gestione congiunta. L'esito degli approfondimenti istruttori è oggetto di una nota di chiusura della Segnalazione a firma congiunta dei soggetti che hanno gestito la Segnalazione.

4.4 L'esecuzione dell'istruttoria

La fase istruttoria della Segnalazione ha l'obiettivo di:

- procedere, nei limiti degli strumenti a disposizione, ad approfondimenti e analisi specifiche per verificare la ragionevole fondatezza delle circostanze fattuali segnalate;
- ricostruire i processi gestionali e decisionali seguiti sulla base della documentazione e delle evidenze rese disponibili;
- fornire eventuali indicazioni in merito all'adozione delle necessarie azioni di rimedio volte a correggere possibili carenze di controllo, anomalie o irregolarità rilevate sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Non si considerano, in questa fase, le valutazioni di merito o di opportunità, discrezionali o tecnico-discrezionali, degli aspetti decisionali e gestionali di volta in volta operate dalle strutture/posizioni aziendali coinvolte, in quanto di esclusiva competenza di queste ultime.

L'ODV, nel corso degli approfondimenti, può richiedere integrazioni o chiarimenti al Segnalante. Inoltre, ove ritenuto utile, potrà acquisire informazioni dalle Persone coinvolte nella Segnalazione, le quali hanno anche facoltà di chiedere di essere sentite o di produrre osservazioni scritte o documenti. In tali casi, anche al fine di garantire il diritto di difesa, viene dato avviso alla Persona coinvolta dell'esistenza della Segnalazione, pur garantendo la riservatezza sull'identità del Segnalante e delle altre Persone coinvolte e/o menzionate nella Segnalazione.

L'ODV cura lo svolgimento dell'istruttoria anche acquisendo dalle strutture interessate gli elementi informativi necessari, coinvolgendo le competenti Funzioni aziendali e avvalendosi, se ritenuto opportuno, di esperti esterni alla Società.

Le attività istruttorie sono svolte ricorrendo, a titolo non esaustivo, a: i) dati/documenti aziendali utili ai fini dell'istruttoria (es. estrazioni da sistemi aziendali e/o altri sistemi specifici utilizzati); ii) banche dati esterne (es. info provider/banche dati su informazioni societarie); iii) fonti aperte; iv) evidenze documentali acquisite presso la struttura aziendale; v) ove opportuno, dichiarazioni rese dai soggetti interessati o acquisite nel corso di interviste verbalizzate.

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

4.5 Reporting

Gli esiti dei suddetti approfondimenti saranno riportati in un documento finale contenente:

- un giudizio di ragionevole fondatezza/non fondatezza sui fatti segnalati;
- le attività svolte al fine di comprovare/rigettare l'oggetto della Segnalazione;
- eventuali indicazioni in merito alle necessarie azioni correttive sulle aree e sui processi aziendali esaminati.

Al termine dell'attività istruttoria, l'Organismo di Vigilanza delibera la chiusura della Segnalazione evidenziando l'eventuale inosservanza di norme/procedure.

Le azioni disciplinari o, se necessario, legali, saranno disposte dalle funzioni di competenza. In particolare, in caso di inosservanza di norme/procedure o fatti di possibile rilevanza sotto il profilo disciplinare o giuslavoristico, l'Organismo di Vigilanza informerà il Responsabile dell'Ufficio Personale per le valutazioni e le azioni disciplinari di competenza.

Il Responsabile dell'Ufficio Personale fornisce trimestralmente all'Organismo di Vigilanza un'informativa sui provvedimenti disciplinari assunti a seguito di approfondimento di Segnalazioni.

Le Segnalazioni chiuse, in quanto palesemente infondate, se non anonime, sono trasmesse al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società al fine di valutare se la Segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla Persona e/o società Segnalata, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del Segnalante.

4.6 Azioni correttive e/o di miglioramento: il monitoraggio

Se dalle analisi sulle aree e sui processi aziendali esaminati emerge la necessità di procedere con azioni di correttive e/o di miglioramento, ODV coinvolgerà il Responsabile Qualità per la definizione di un piano di intervento volto a ridurre il rischio di recidiva delle criticità rilevate entro le tempistiche definite.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a monitorare, durante le riunioni, l'avanzamento delle azioni eventualmente intraprese.

4.7 Trattamento dei dati personali e conservazione della documentazione

La tutela dei dati personali e l'obbligo di riservatezza sono assicurati in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023 e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Ai possibili interessati viene resa un'informativa sulle modalità di trattamento dei dati personali.

In ottemperanza all'art. 13, co. 6, del D.Lgs. 24/2023, è stato effettuato un Privacy Impact Assessment

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

(PIA), redatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) 2016/679, al fine di definire le misure tecniche e organizzative necessarie a ridurre il rischio per i diritti degli interessati, comprese le misure di sicurezza necessarie a prevenire trattamenti non autorizzati o illeciti.

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle Segnalazioni e delle attività conseguenti, l'ODV, supportato dal Responsabile Qualità, cura la predisposizione e l'aggiornamento di tutte le informazioni riguardanti le Segnalazioni e assicura la conservazione di tutta la documentazione di supporto per il tempo strettamente necessario alla loro definizione, e comunque per non più di 5 anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'esito finale della Segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati tempestivamente. Gli originali delle segnalazioni pervenute in forma cartacea sono conservati in forma protetta da ODV.

4.8 Controlli periodici

Con periodicità semestrale, ODV verifica che tutte le Segnalazioni pervenute siano state trattate, debitamente inoltrate ai destinatari di competenza e fatte oggetto di reportistica secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

5 Garanzie e tutele

5.1 La tutela dell'identità del Segnalante

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni.

In particolare, con riferimento agli artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), l'identità del Segnalante può essere rivelata, solo previo rilascio di informativa specifica e consenso espresso dello stesso:

- nell'ambito del procedimento disciplinare, qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto Segnalato;
- nell'ambito del procedimento instaurato in seguito a Segnalazioni interne o esterne, se la rivelazione dell'identità del Segnalante o di qualsiasi altra informazione da cui può evincersi,

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

direttamente o indirettamente, tale identità è indispensabile anche ai fini della difesa della Persona coinvolta.

Tutto il personale coinvolto nella gestione del processo qui descritto è tenuto a mantenere riservati l'identità del Segnalante e i contenuti della Segnalazione, anche a chiusura dell'indagine.

La riservatezza è garantita anche a chi segnala prima dell'inizio o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, ovvero nel periodo di prova, qualora dette informazioni siano state acquisite nell'ambito del contesto lavorativo oppure nella fase selettiva o precontrattuale.

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza o delle misure di sicurezza a tutela del Segnalante, fatte salve le eccezioni di cui sopra, è prevista una penale a carico del soggetto che ha violato tale obbligo nonché l'adozione di sanzioni disciplinari così come previsto dal sistema disciplinare e dal CCNL applicato.

5.2 Misure di protezione

Le misure di protezione si applicano nei limiti e alle condizioni previste dal capo III del D.Lgs. 24/2023.

In particolare, nei confronti del Segnalante è vietato il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, in ragione della Segnalazione, che provoca o può provocare allo stesso, anche indirettamente, un danno ingiusto.

Il Segnalante può comunicare all'ANAC la Segnalazione nel caso in cui:

- a) il canale di Segnalazione interno, anche se esistente, non è attivo;
- b) il Segnalante ha già effettuato una Segnalazione tramite i canali interni, ma la stessa non ha avuto seguito;
- c) il Segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

L'ANAC pubblica sul proprio sito internet, nella sezione di seguito identificata <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, le informazioni necessarie.

In nessun caso, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 24/23 e art. 3, co. 5, il Segnalante può subire una delle seguenti ritorsioni:

- a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- b) la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le note di merito negative o le referenze negative;

**«WHISTLEBLOWING»
MODALITA' DI SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI
AI SENSI DEL D.LGS. 24/2023**

Autore: TI&A
Rev. 03 del
15/12/2023

- f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- j) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- k) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione in futuro;
- l) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- m) l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- n) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Gli atti ritorsivi eventualmente assunti in ragione della Segnalazione sono nulli e le persone che sono state licenziate a causa della Segnalazione hanno diritto a essere reintegrate nel posto di lavoro in attuazione della disciplina applicabile al lavoratore.

Per tutto ciò che non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 24/2023, si rinvia al Sistema Disciplinare aziendale, ferma restando l'esclusiva competenza di ANAC in merito all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 21 del D.Lgs. 24/2023.